

REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI E AVENTI DIRITTO

MATRICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	04/10/2018	Prima emissione	AVV. DEGIOVANNI	DA F. SINIGOJ	DG A. POGGIANA

INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 SCOPO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
ART. 5 ARTICOLATO.....	5
5.1. MODALITÀ ATTUATIVE.....	5
5.2. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	6
5.3. CONFLITTO DI INTERESSI.....	7
5.4. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	7
5.5. MISURA DEL PAGAMENTO O DEL RIMBORSO.....	8
5.6. CONSULENTI TECNICI DI PARTE.....	9
5.7. COPERTURE ASSICURATIVE DELL'AZIENDA.....	10
5.8. COPERTURE ASSICURATIVE PERSONALI.....	10
5.9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	10
ART. 6 NORME FINALI E TRANSITORIE.....	11
ART. 7 ARCHIVIAZIONE.....	11
ART. 8 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....	11

PREMESSA

La manleva dei dipendenti per le spese legali affrontate per la difesa tecnica in procedimenti giudiziari in sede penale, civile e contabile è strettamente connessa all'espletamento dei compiti istituzionali ed è volta a tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'Amministrazione sollevandoli dall'onere economico derivante da eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività svolte in ambito istituzionale.

La ratio delle disposizioni contrattuali disciplinanti la tutela del dipendente pubblico convenuto in giudizio in tale sua veste è che lo stesso non è portatore di un interesse suo proprio, ma della pubblica amministrazione per la quale ha agito in virtù del rapporto di servizio che lo lega all'Amministrazione e l'imputazione a quest'ultima degli atti compiuti nell'espletamento delle competenze demandategli (art. 28 Cost.).

Detto obbligo tuttavia viene meno quando il dipendente agisce per fini estranei ai compiti affidatigli e quindi alla funzione attribuita per legge all'Azienda Sanitaria venendo meno il rapporto di immedesimazione organica.

ART. 1 SCOPO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'istituto contrattuale relativo al patrocinio legale, istituito in forza del quale l'**ASS. n. 2** garantisce l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti o agli aventi diritto di cui al successivo art. 2
2. In particolare le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità, le procedure ed i limiti per l'ammissione ed il riconoscimento del patrocinio legale per l'assunzione diretta a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale o per rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile aperti nei confronti degli stessi e connessi al rapporto di servizio.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il diritto al patrocinio legale viene riconosciuto a favore del personale dipendente dell'**ASS. n. 2** appartenente al:
 - ruolo della dirigenza medica, sanitaria, tecnica professionale, amministrativa e delle professioni sanitarie;
 - comparto;per fatti o atti avvenuti durante il rapporto di lavoro.
2. La tutela opera anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l'**ASS. n. 2 o delle sopresse ed in essa confluite Aziende n. 5 "Bassa Friulana" e n. 2 "Isontina"** esclusivamente per fatti avvenuti durante lo svolgimento dello stesso.
3. In presenza delle condizioni di operatività previste dal presente Regolamento le modalità attuative dell'istituto del patrocinio legale sono le seguenti:
 - A)** in caso di assenza di conflitto di interessi **ASS. n. 2**, se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti, i propri interessi e la propria immagine, ove si verifichi l'apertura di un procedimento giudiziario a carico di un dipendente, assume fin dall'inizio ogni onere di difesa a proprio carico,

fornendo all'avente diritto un legale fiduciario di **ASS. n. 2** attinto di comune accordo dall'apposito elenco;

B) in caso di conflitto di interessi o nel caso in cui l'avente diritto scelga di affidare la propria difesa nel procedimento giudiziario ad un legale di propria esclusiva fiducia, l'interessato provvederà con oneri interamente a proprio carico alla difesa e **ASS. n. 2**, in caso di esito favorevole del procedimento giudiziario con provvedimento definitivo, provvederà al rimborso degli oneri di difesa sostenuti dall'interessato, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. **ASS. n. 2** può concedere il patrocinio legale solo ove vi sia stretta connessione tra l'azione giudiziaria promossa nei confronti del dipendente e la funzione pubblica esercitata e sia possibile imputare gli effetti dell'agire dell'interessato direttamente all'Azienda, restando escluso quando il dipendente/avente diritto abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuitagli dall'Azienda.

ART. 3 ACRONIMI E DEFINIZIONI

CCNL Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

CCNL SPTA Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;

ASS. n. 2 Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina".

ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme contrattuali vigenti che disciplinano l'istituto del patrocinio legale per i dipendenti di **AAS. n. 2** e gli aventi diritto sono le seguenti:

I) Art. 25 dei (CCNL) della Dirigenza Medica e Veterinaria, e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (SPTA) di data 8.06.2000:

"Patrocinio legale"

1. *L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

2. *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

3. *L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.*

4. È disapplicato l'art. 41 del D.P.R. 270/1987”;

II) Art. 16 2° comma CCNL della Dirigenza medica e veterinaria e Art. 18 2° comma CCNL della Dirigenza SPTA, entrambi del 17.10.2008 :

“2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.”;

III) Art. 26 CCNL integrativo del Contratto Nazionale 07.04.1999 del personale del Comparto di data 20.9.2001:

“Patrocinio legale”

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. È disapplicato l'art. 41 del D.P.R. 270/1987.”;

ART. 5 ARTICOLATO

5.1.MODALITÀ ATTUATIVE

1. Nel caso di apertura di un procedimento giudiziario a carico di un soggetto previsto all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento si possono verificare le seguenti ipotesi:

IPOTESI A)

Art. 25 CCNL Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA 8.06.2000 e Art. 26 Comparto 20.09.2001 1° COMMA. L'interessato, può scegliere di comune accordo con l'Azienda il legale tra quelli individuati ed iscritti nell'apposito elenco, **ove istituito**, tra cui rientra anche il professionista legale eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale.

In tale ipotesi, in assenza di condizioni ostative, l'Azienda assumerà a proprio carico ogni onere di difesa dell'interessato fin dall'apertura del procedimento;

IPOTESI B)

Art. 25 CCNL Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA 8.06.2000 e Art. 26 Comparto 20.09.2001 2° COMMA. Nel caso in cui vi sia conflitto di interessi, o l'elenco dei legali non sia istituito o ove istituito gli iscritti non rivestano carattere di fiduciarietà per l'interessato quest'ultimo può avvalersi di un legale di sua esclusiva fiducia.

In tale ipotesi l'avente diritto anticiperà personalmente gli oneri di difesa e, nel caso di conclusione favorevole del procedimento e in presenza di tutte le condizioni di operatività previste dal presente regolamento, potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute per la difesa secondo le modalità e nei limiti di cui al successivo art. 5.5.

Nel caso in cui l'interessato nominasse più di un legale, i relativi oneri per tale ulteriore nomina saranno interamente a suo carico.

5.2 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

1. L'interessato, informato dell'inizio di un procedimento giudiziario a proprio carico, a pena di decadenza dal diritto al patrocinio, deve darne immediata comunicazione scritta compilata secondo l'apposito modello (**allegato A o B**) vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti e, comunque, entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza, alla S.S. Ufficio legale della S.C. Convenzioni Affari Generali e Legali fornendo tutti gli elementi utili a propria conoscenza ed inviando in allegato copia degli atti relativi. L'interessato è tenuto a collaborare attivamente con l'Amministrazione alla valutazione delle cause che hanno determinato il procedimento stesso ed a comunicare lo sviluppo della vertenza giudiziaria in particolare nel caso di procedimenti penali, l'eventuale costituzione di parte civile e le eventuali consulenze peritali che possano riguardare anche la responsabilità civile della **AAS. n. 2** per i medesimi fatti oggetto dell'azione giudiziaria nei confronti del dipendente.
2. Le richieste pervenute ad avvenuta conclusione del procedimento o quelle tardive che comportino per **AAS. n. 2** l'impossibilità di valutare fin dall'origine il proprio interesse alla tutela dei propri diritti, interessi e/o della propria immagine o comportino per la tardività la non operatività di coperture assicurative dell'Ente, non verranno accolte. Detta preclusione non opera per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti.
3. La comunicazione dovrà contenere con chiarezza l'indicazione della tipologia di patrocinio scelto tra le due diverse ipotesi disciplinate rispettivamente dal 1° (**modello allegato A**) e dal 2° comma (**modello allegato B**) dei precitati articoli dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, d'ora in avanti indicate quali ipotesi A) e ipotesi B), nonché l'eventuale stipula di polizze personali.
4. In ogni caso, dovranno sussistere tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'apertura a carico dell'avente diritto di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile, con esclusione della fase stragiudiziale;
 - b) i fatti o gli atti contestati siano direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti istituzionali intendendosi per tali quelli compiuti nell'esercizio delle funzioni affidate all'interessato;
 - c) vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento di un dovere e il compimento dell'atto o fatto, nel senso che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta;
 - d) l'assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione.

5.3.CONFLITTO DI INTERESSI

1. Premesso che ai fini dell'individuazione del conflitto di interesse occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario, per conflitto di interessi si intende una situazione in cui la difesa dell'interessato non sia corrispondente alla tutela dei diritti ed interessi dell'Ente. Affinché non sussista conflitto di interessi deve essere in concreto esclusa ogni eventuale responsabilità di tipo disciplinare o amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri di ufficio.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ipotesi tipiche di conflitto di interessi:
 - a) l'individuazione, da parte della Procura della Repubblica di **AAS. n. 2** quale persona offesa dal reato contestato al dipendente nella richiesta di rinvio a giudizio od in altro atto equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell'imputazione;
 - b) la costituzione di parte civile dell'Azienda nel procedimento penale o la possibilità di costituirsi;
 - c) l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'interessato per lo stesso fatto contestato in sede giudiziaria;
 - d) la violazione di disposizioni contrattuali o del Codice Disciplinare che astrattamente possano giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare, anche se di fatto non avvenuta;
 - e) l'apertura di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale/civile. L'Azienda potrà dare attuazione al diritto di patrocinio legale solo dopo proscioglimento/assoluzione definitivi.
 - f) la sussistenza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente ed interesse dell'Azienda;
 - g) se il fatto contestato configuri violazione di norme di legge o di regolamento che il Dirigente era tenuto ad osservare nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Qualora l'Amministrazione rilevi una situazione di conflitto di interessi all'apertura del procedimento giudiziario a carico dell'interessato dovrà procedere secondo le modalità di cui all'art. 5.1, lettera B).

5.4. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Al momento della conclusione del procedimento con provvedimento che definisce la fase di indagine ovvero con sentenza passata in giudicato in caso di giudizio, la S.S Ufficio legale della S.C. Convenzioni Affari Generali e Legali valuterà la sussistenza delle condizioni di operatività previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, nonché la sussistenza della conclusione favorevole del procedimento.
2. In caso di conclusione favorevole **AAS. n. 2** procederà:
 - a. nell'ipotesi di cui all'art. 5.1 lettera A) alla diretta liquidazione delle spettanze al legale incaricato;
 - b. nell'ipotesi di cui all'art. 5.1 lettera B) al rimborso in favore dell'avente diritto della parcella quietanzata nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.
3. In caso conclusione sfavorevole **AAS. n. 2**:
 - a. nell'ipotesi di cui all'art. 5.1 lettera A) procederà al recupero a carico dell'interessato di quanto eventualmente anticipato per le spese di giudizio;

- b. nell'ipotesi di cui all'art. 5.1 lettera B) non procederà ad alcun rimborso.
4. Per "**conclusione favorevole**" del procedimento si intende ogni pronuncia dalla quale derivi la assoluta certezza della non colpevolezza dell'interessato a seguito di indagine sul fatto. In particolare, relativamente alla materia penale si ha "**conclusione favorevole**" del procedimento nelle seguenti ipotesi di proscioglimento assolutorio nel merito:
- perché il fatto non sussiste;
 - perché l'imputato non ha commesso il fatto;
 - perché il fatto non costituisce reato;
 - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile;
 - perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova;
 - archiviazione della *notizia criminis*;
- Nelle ipotesi assolutorie di cui alle lettere c), d), e) ed f) poiché ricorre l'eventualità che possano residuare per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, dunque, conflitto d'interessi, la S.S Ufficio legale della S.C. Convenzioni Affari Generali e Legali procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti per riconoscere il patrocinio. Nell'ipotesi di cui al punto g) sarà necessario che la formula del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato;
5. Nei procedimenti penali non si ha "conclusione favorevole" oltre che nei casi di condanna ancorché ai fini della pena vi sia stata applicazione della sospensione condizionale della stessa, nelle seguenti ipotesi:
- applicazione della pena su richiesta ("*patteggiamento*");
 - proscioglimento per prescrizione del reato;
 - proscioglimento per amnistia o indulto;
 - oblazione nelle contravvenzioni;
 - estinzione del reato per morte del reo;
 - remissione di querela o comunque mancanza di condizione di procedibilità;
 - proscioglimento perché il fatto non è più previsto come reato.
6. Nelle cause civili ove le stesse si siano concluse con sentenza che accerta la responsabilità del dipendente ancorché non vi sia condanna risarcitoria o con conciliazione giudiziale o cancellazione della causa dal ruolo o con transazione stragiudiziale ;
7. Qualora in un giudizio civile vi sia condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti con dolo o colpa grave, l'interessato è tenuto a rifondere all'Azienda gli eventuali oneri di difesa sostenuti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 lettera A). Nessun rimborso spetterà al dipendente nel caso di applicazione dell'art.5 lettera B).

5.5 MISURA DEL PAGAMENTO O DEL RIMBORSO

- In caso di conclusione favorevole del procedimento in presenza di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento, l'Azienda provvederà nei termini seguenti:
 - Nel caso di cui all'art. 5 lettera A) al pagamento direttamente in favore dell'avvocato scelto dall' avente diritto di comune accordo con AAS. n. 2** tra coloro che risultano nell'elenco dei legali che hanno manifestato interesse ad assumere l'incarico ed aderito alle condizioni di

cui al contratto libero professionale di assistenza e patrocinio proposto da **AAS. n. 2** ovvero indicato dalla Compagnia in caso di stipula di apposita polizza per la tutela legale secondo le tariffe della tabella allegata al D.M. 55/2014 ridotte del 50% o comunque di quelle eventualmente diverse ufficialmente riconosciute e vigenti al momento dell'incarico pattuite con **AAS. n. 2** secondo apposito disciplinare contrattuale;

• **Nel caso di cui all'art. 5 lettera B)** il rimborso in favore dell'avente diritto è subordinato alla presentazione di una apposita richiesta scritta utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento (**allegato D**), vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti alla quale dovranno essere allegati:

- copia del provvedimento giudiziario, con l'attestazione della definitività/passaggio in giudicato;
- parcella intestata all'avente diritto, quietanzata, indicante nel dettaglio l'attività svolta, con acclusa la relativa documentazione;
- provvedimento di liquidazione ex art. 29, lettera L) legge n. 247/12 (nuova Legge professionale forense) da parte dell'Ordine professionale competente, di norma per le parcelle di importo superiore a € 10.000,00 netti. Il relativo costo è a carico dell'interessato, in quanto non sarebbe stato sostenuto dall'Ente nell'ipotesi di cui all'art. 5 lett. A).

2. Il rimborso avverrà nel limite massimo del costo che sarebbe stato a carico dell'Azienda nel caso in cui il dipendente avesse scelto il professionista fiduciario dell'Ente, di cui all'art. 5, lettera A). Il suddetto limite vale sia per i procedimenti penali che per quelli civili ed è costituito dalle tariffe della tabella allegata al D.M. 55/2014 ridotte del 50% o comunque di quelle eventualmente diverse ufficialmente riconosciute e vigenti al momento dell'incarico e riconosciute da **AAS. n. 2** ai legali fiduciari iscritti nell'apposito elenco secondo l'apposito disciplinare contrattuale.

3. Qualora l'interessato abbia nominato uno o più legali di sua fiducia, a supporto del legale fornitogli dall'Azienda ai sensi dell'art. 5 lett. A), i relativi oneri saranno interamente a suo carico, senza diritto ad alcun rimborso.

4. In ogni caso:

- non viene riconosciuta l'assistenza per più di un legale;
- tutte le spese devono essere documentate;
- non viene riconosciuto il rimborso previsto dall'art.27 del D.M n.55/2014 per le trasferte sostenute dal legale scelto dall'avente titolo se quello indicato dall'Azienda non avrebbe dovuto per l'esecuzione del mandato trasferirsi fuori dal luogo ove svolge in modo prevalente la professione.

5.6 CONSULENTI TECNICI DI PARTE

1. Quanto stabilito nel presente Regolamento per i professionisti legali, si applica anche per i consulenti tecnici di parte (CTP).
2. In presenza di fattispecie complesse caratterizzate da profili interdisciplinari, potranno essere nominati più Consulenti Tecnici di parte, ciascuno per la materia di propria competenza e per le professionalità corrispondenti. In tal caso si potrà procedere al pagamento o al rimborso ma limitatamente ad un CTP per materia.
3. Quanto al rimborso per il relativo onere lo stesso sarà riconosciuto a rimborso in misura non superiore a quella liquidata in giudizio al CTU.

5.7 COPERTURE ASSICURATIVE DELL'AZIENDA

Gli aventi diritto al patrocinio legale ai sensi della vigente normativa e del presente Regolamento sono tenuti al rispetto dei propri obblighi contrattuali anche al fine di consentire l'operatività delle coperture assicurative dell'Azienda.

5.8 COPERTURE ASSICURATIVE PERSONALI

1. L'interessato, al momento della richiesta di patrocinio dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all'art. 1910 c.c., l'eventuale stipula di polizze personali (quali ad esempio per la responsabilità civile verso terzi o per le spese giudiziarie) che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi (**modello allegato C**).
2. L'interessato, se in possesso delle predette polizze assicurative personali, come previsto dall'art. 1910, III comma c.c., deve segnalare il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa nei modi e termini previsti dalla propria polizza e avrà l'obbligo di dare notizia dell'avvenuta segnalazione alla S.S. Ufficio Legale.

5.9 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. L'Azienda contestualmente alla pubblicità del presente Regolamento rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/16.
2. Per quanto concerne il patrocinio legale, la relativa raccolta dati è finalizzata:
 - a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi, ostativo all'accoglimento dell'istanza;
 - alla gestione del rapporto contrattuale conseguente al conferimento dell'incarico all'avvocato per il mandato defensionale dell'avente titolo;
 - ad attivare l'eventuale copertura assicurativa dell'Azienda per la RCT sanitaria e/o per le "spese legali e peritali" presso le rispettive Compagnie di Assicurazione;
 - per fornire i dati all'Organismo regionale di gestione centralizzata dei sinistri e alle Compagnie Assicuratrici dell'Ente per la gestione degli stessi;
 - per l'assolvimento degli obblighi attinenti alle pubblicazioni legali per la trasparenza ed anticorruzione
3. In presenza di un eventuale rifiuto dell'interessato a fornire le informazioni che verranno richieste, l'Azienda potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, potrebbe comportare il non accoglimento della medesima.
4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito, e pertinente e non eccedente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Possono venire a conoscenza dei dati dell'interessato: il titolare del trattamento dei dati, il responsabile e gli incaricati del trattamento.
6. Il titolare del trattamento dei dati è la **AAS. n. 2** "Bassa Friulana, Isontina", in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.S. Ufficio Legale. Sia il Titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale della **AAS. n. 2** "Bassa Friulana, Isontina".

ART. 6 NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul sito istituzionale e si applica alle richieste di tutela legale pervenute successivamente alla pubblicazione. Restano definitivamente disapplicati se ed in quanto ancora in vigore i precedenti regolamenti o prassi operative in materia.

Al presente Regolamento viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito *intranet* aziendale. Sono approvati i modelli allegati al presente Regolamento, vincolanti unicamente per quanto concerne il contenuto.

In caso di modifica delle tariffe professionali o degli accordi con i professionisti, l'Azienda si riserva di modificare il presente Regolamento.

ART. 7 ARCHIVIAZIONE

L'accesso alla documentazione viene garantito dalla Rete internet/Intranet aziendale

ART. 8 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- A) MOD-REG35DG_01_00 Facsimile richiesta di tutela legale – patrocinio legale Azienda;
- B) MOD-REG35DG_02_00 Facsimile richiesta di tutela legale facsimile – patrocinio legale esterno all'Azienda;
- C) MOD-REG35DG_03_00 Facsimile dichiarazione sostitutiva;
- D) MOD-REG35DG_04_00 Facsimile richiesta di rimborso.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 04/10/2018 16:44:46

IMPRONTA: 56EACFFE5599BA76B6131C9186AFCC9656299E67619CE62E051A638A49F97CB3
56299E67619CE62E051A638A49F97CB38488EC08CE5B81E0E0F485258EB27353
8488EC08CE5B81E0E0F485258EB27353D8B08D8D80751C9228961F0B615F560D
D8B08D8D80751C9228961F0B615F560D9311883D2C62EF42503DBB5819FF3BBC

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 04/10/2018 16:54:25

IMPRONTA: 354C4EAA0610495E4CA1680EB825048FCB44DB968F0A3B2BCD165CFBC930C978
CB44DB968F0A3B2BCD165CFBC930C978BD90BAD81AF8FE11797730A58454F696
BD90BAD81AF8FE11797730A58454F6960EE607C057DF2966D88D5B3B46A5AAEA
0EE607C057DF2966D88D5B3B46A5AAEA7C9773C905DA79FD2D887BE6641BC74D

NOME: LIDIA DI STEFANO

CODICE FISCALE: DSTLDI62L70Z6140

DATA FIRMA: 04/10/2018 17:06:40

IMPRONTA: 03D7EF97B52EFD15F21001F317E269523E171078E02FD073ED51188CED73B925
3E171078E02FD073ED51188CED73B9254B30363BB087C5DFC9CCFC51F3379E08
4B30363BB087C5DFC9CCFC51F3379E0809497EA5DFD28E77781ADA2741CBE80C
09497EA5DFD28E77781ADA2741CBE80CBE49BC9345EF183C1A4DFE64271884E3

NOME: SERGIO PAULON

CODICE FISCALE: PLNSRG51T05I904P

DATA FIRMA: 04/10/2018 17:26:03

IMPRONTA: CEDC7BE9821A4B1FE6CFE7C244A7A757901A519792E1EE0A576ABBAF97FF28E8
901A519792E1EE0A576ABBAF97FF28E82B726DC3499712C7DF1F129B649C95BC
2B726DC3499712C7DF1F129B649C95BC6C8F90A4A461F21D7D5EA3D204477017
6C8F90A4A461F21D7D5EA3D204477017434A41B97F3757F95AB39456D4D5DBEB